

Dott. Pietro Paolo Papaleo – Avv. Sara Piccardo

strumenti di risanamento nel CCII: opzioni ed «impatto» post Correttivo «ter»

22 novembre 2024

## sommario


1. Inquadramento
2. Mappatura strumenti
3. Doveri delle parti e adeguati assetti
4. Diagnostico e piano
5. Accesso agli istituti
6. Misure protettive e cautelari
7. Perdite del capitale
8. Accesso alla «finanza»
9. Trasferimento azienda
10. Prededuzione crediti
11. Stabilizzazione atti esecutivi
12. Variabile «fiscale»

# 1. Inquadramento (1/8)

## diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza

**D.Lgs. 14/2019 (CCII)**

 **D.Lgs. 147/2020 (primo correttivo)**

 **D.Lgs. 83/2022 (secondo correttivo)**


 **D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter)**

- ✓ **disposizioni di natura tecnicamente «correttiva»** = venire incontro alle esigenze di chiarimento sorte tra gli operatori
- ✓ **disposizioni c.d. «di coordinamento»** = emendare disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del CCI,
- ✓ **vere e proprie disposizioni di natura «integrativa»** = migliorare comprensione dei nuovi istituti e agevolare l'effettività e efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza tenendo presente la prospettiva adottata dal legislatore europeo in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, esdebitazione e procedure liquidatorie rapide ed efficienti.

# 1. Inquadramento (2/8)

## STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

art. 2 CCII



m-bis) le misure, gli accordi e le procedure, **diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata**, volti:


- al **risanamento dell'impresa**, oppure
- alla **liquidazione del patrimonio** o delle attività

che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla Composizione Negoziata della Crisi (**CNC**)

### Ufficio Mass. Cass. – rel. n. 87 del 15.09.2022

*«l'obbligo per l'impresa di dotarsi di “**adeguati assetti**” rappresenta un **perno centrale del sistema di early warnings**, destinato a favorire **l'emersione tempestiva della crisi di impresa**, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per l'intero sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore dell'azienda, oltre che le stesse opportunità occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul mercato»*

# 1. Inquadramento (3/8)



## STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA


- Accordi di ristrutturazione di debiti (x imprenditori agricoli)
- Convenzione di moratoria
- Concordato minore (**CM**) [\*]

- Accordi in esecuzioni di Piani Attestati (**PAR**)
- Accordi di ristrutturazioni di debiti (**ADR**)
- Convenzione di moratoria
- Piano di ristrutturazione soggetto ad Omologazione (**PRO**) [\*]
- Concordato preventivo (**CP**) [\*]

[\*] procedure di concorso

# 1. Inquadramento (4/8)


## CONTESTO DI RIFERIMENTO (1/3)



# 1. Inquadramento (5/8)

## CONTESTO DI RIFERIMENTO (1/3)

Sezione I - **Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza**




**A. MISURE ed ADEGUATI assetti per la rilevazione tempestiva della crisi [debitore] (art. 3 CCII)**

**B. Doveri delle parti [debitore - creditori] (art. 4 CCII)**

Titolo II - CNC, piattaforma unica nazionale, CSL e **segnalazioni per la anticipata emersione della crisi**

Capo III - **Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi** e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione



**C. ALLERTA «esterna»**  
(artt. **25 octies**, 25 novies, 25 decies CCII)

# 1. Inquadramento (6/8)

## D.Lgs. 136/2024 – novità su strumenti (1/2)

**CNC**

- Modifiche volte a risolvere dubbi applicativi ed a favorire ulteriormente l'utilizzo dell'istituto (**falcidiabilità debiti fiscali**)

**PAR**

- modifiche sul contenuto art. 56 con modifiche - di tipo formali e/o di coordinamento con espressioni e disposizioni analoghe relative agli altri strumenti del CCII - in punto di finalità, contenuti e destinatari dell'istituto

**ADR**

- modifiche volto a rendere la disciplina autonoma da quella del CP e maggiormente coerente con gli altri strumenti di regolazione della crisi e con la CNC
- modifica alla TFP sotto il profilo procedurale ed in senso più stringente delle condizioni per il cram down (**falcidiabilità debiti erariali**)

**P.U.**

- modifiche volte a risolvere problematiche procedurali e a recepire prassi virtuose



# 1. Inquadramento (7/8)

## D.Lgs. 136/2024 – novità su strumenti (2/2)

### CP

- chiarito il concetto di valore di liquidazione
- precisata la libera distribuzione della finanza esterna (nel CP con continuità)
- arricchito il contenuto minimo obbligatorio del PIANO
- sancito l'obbligo di suddivisione in classi separate dei creditori qualificabili come PMI
- modificata transazione fiscale e coordinato il cram down con il cross class cram down nel CP con continuità (**falcidiabilità debiti erariali**)
- **chiariti taluni meccanismi tecnici legali al cross class cram down**
- **introdotto disciplina sulla modifica del PIANO post omologazione**
- rafforzato il ruolo del Commissario giudiziale
- prevista specifica disciplina dedicata alla liquidazione per le ipotesi di CP con continuità

### CSL

- Modifiche volte ad incentivarne l'utilizzo (anche) con previsioni normative proprie del CP

### PRO

- modifiche volte a puntualizzare la disciplina sotto il profilo procedurale ed a renderla più vicina a quella del CP in continuità
- Introduzione della possibilità di proporre la falcidia dei debiti erariali, **SENZA** cram down (**falcidiabilità debiti erariali**)

# 1. Inquadramento (8/8)

## D.Lgs. 136/2024 - disciplina transitoria

Art. 56 D.Lgs. 136/2024



- Il D.Lgs. 136/2024 è in vigore dal 28 settembre 2024 (co. 1)
- Salva diversa disposizione, **si applica** [alle CNC,] **ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti unitari, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, alle procedure di LG, liquidazione controllata e LCA nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al CCII e alle procedure di AS **pendenti al 28 settembre 2024 e a quelli instaurati o aperti successivamente** (co. 2)
- **Le disposizioni sulla falcidiabilità dei debiti erariali si applicano alle** [trattative avviate con istanza per accesso alla CNC depositate post 28 settembre 2024 (co. 2), nonché alle] **proposte di transazione presentate post 28 settembre 2024** (co. 3)

## 2. Mappatura strumenti (1/12)

### CNC (1/4)

inquadramento

- attivabile **SOLO** su richiesta imprenditore (iscritto in RI) **anche a seguito di segnalazione sindaci o creditori pubblici qualificati [allerta]**
- **(necessarie) perduranti ragionevoli prospettive risanamento e sostenibilità debito** (test pratico, area pubblica della Piattaforma CCIAA)
- **non è una procedura concorsuale**, intervento del tribunale previsto solo su istanza debitore
- (finalizzata al) **raggiungimento di accordo con creditori idoneo a perseguire l'obiettivo del risanamento, anche tramite la continuità «indiretta» [può essere autorizzata cessione (*medio tempore*) azienda]**
- richiede **preventiva nomina Esperto** incaricato di agevolare le trattative con i creditori
- **centralità consulente del debitore, preparazione ed esperienze** [Piano di risanamento e adeguati assetti]
- durata procedimento 180 giorni, eventualmente prorogabili sino ad un massimo di ulteriori 180 giorni
- Possibilità di **attivare misure protettive ad hoc**
- **Benefici premiali fiscali** e possibilità di proporre **transazione fiscale light**

## 2. Mappatura strumenti (2/12)

### CNC (2/4)

#### CONDIZIONI DI «ACCESSO» ALLA CNC

art. 12 , co. 1 CCII

L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale CCIAA:

- 1) **quando si trova in stato di crisi o di insolvenza o anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza**
- 2) **e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.**

art. 25 quinquies CCII

La CNC **non è azionabile**:

- in pendenza della domanda di accesso al procedimento ex artt. 40 (o 44) e 74 o ex art. 54, co. 3
- se nei 4 mesi precedenti l'istanza, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.

## 2. Mappatura strumenti (3/12)

### CNC (3/4)

art. 17 co. 5 CCII

L'esperto, accettato l'incarico, **convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza.**

- (i) **se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete**, l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
- (ii) **se non ravvisa concrete prospettive di risanamento**, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della CCIAA che dispone l'archiviazione dell'istanza di CNC [**archiviazione**]

D.D. Sez. 3, § 2.4

**La presenza di uno stato di insolvenza**, ravvisata dall'Esperto, **non necessariamente impedisce di avviare la CNC.**

Occorre però che vi siano concrete prospettive di risanamento che richiedano, per essere ritenute praticabili, l'apertura delle trattative, perché dovranno essere valutate sulla base della effettiva possibilità di accordi con i creditori o di una cessione dell'azienda i cui proventi consentano la sostenibilità del debito.  
[INSOLVENZA REVERSIBILE]



a fronte di

- (i) continuità aziendale che distrugge risorse,
  - (ii) indisponibilità [debitore] a immettere nuove risorse,
  - (iii) assenza di valore del compendio aziendale,
- le probabilità che l'insolvenza sia reversibile sono assai remote indipendentemente dalle scelte dei creditori, e dunque che in questi casi è inutile avviare le trattative. [INSOLVENZA IRREVERSIBILE]

## 2. Mappatura strumenti (4/12)

### CNC (4/4)

#### SOLUZIONE «IN USCITA» DALLA CNC

art. 23 CCII

##### 1. Soluzioni «idonee»:

- a) **contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento**, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione finale dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni
- b) **convenzione di moratoria di cui all'art. 62**
- c) **accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché** dall'esperto che produce gli effetti di cui agli art. 166, co. 3, lett. d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

##### 2. Soluzioni «alternative»:

- a) predisporre il **piano attestato di risanamento** di cui all'art. 56
- b) **chiedere omologazione di un ADR** ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'art. 61, co. 2, lettera c), è ridotta al 60 % se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto **o se la domanda di omologazione è proposta nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale**
- c) **proporre la domanda di CSL** di cui all'art. 25-sexies
- d) **accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCII**, dal dlgs 8 luglio 1999, n. 270 o dal dl 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-qua-ter, comma 4.

## 2. Mappatura strumenti (5/12)

### CONCORDATO SEMPLIFICATO (1/2)

art. 25 sexies CCII

nuova forma di concordato avente **[unicamente]** finalità liquidatorie, alternativa rispetto agli altri strumenti e procedure disciplinate dal CCII

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che:

- **le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ~~che non hanno avuto esito positivo~~ e**
- **che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili,**

l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale, una **proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39.**

La proposta può prevedere suddivisione dei creditori in classi **e si applica l'art. 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'art. 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.**

L'omologazione del concordato è richiesta con ricorso presentato al tribunale, comunicato al PM e pubblicato, a cura del cancelliere, nel R.I. (dalla pubblicazione del ricorso si producono gli effetti ex artt. 6, 46, 94 e 96)

## 2. Mappatura strumenti (6/12)

### CONCORDATO SEMPLIFICATO (2/2)

artt. 25 sexies - septies CCII

- Il tribunale, **acquisiti relazione finale e parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi**, nomina un ausiliario ex art. 68 cpc, assegnando allo stesso un termine per il deposito del specifico parere
- **Il Tribunale può concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti**
- con decreto (...) il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo pec o (...) e fissa l'udienza per l'omologazione (tra il termine per il parere dell'ausiliario e l'udienza di omologa devono decorrere non meno di 45 giorni)
- **Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.**
- Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, **le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115.**



## 2. Mappatura strumenti (7/12)

### PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO

art. 56 CCII

- Istituto **stragiudiziale-privatistico** di regolazione della crisi “originariamente disciplinato” [sino al 14.7.2022] dall’art. 67, co. 3, lett. d) L.F.
- attuale **disciplina** contenuta nell’artt. 56 CCII – 166 – 324 CCII
- **normativa modificata ed integrata dal CCII, con, dignità di istituto autonomo giuridico**
- **obiettivo della continuità diretta (anche con parziali dismissioni)**
- **il suo utilizzo [è confermato che] presuppone uno o più accordi con i creditori [diversi dagli enti erariali e/o dai creditori pubblici qualificati]**
- **Iscrizione facoltativa al R.I.**
  
- Stabilizzazione atti esecutivi indicati nel piano in caso di LG
- **No falcidia debito erariale (ma agevolazioni fiscali atti esecutivi)**
- **No controllo tribunale**
- **No finanza prededucibile**
- **No prededuzione**
- **No efficacia erga omnes (creditori estranei da pagare per intero)**

**Il Correttivo *ter* interviene sul contenuto dell’art. 56, con modifiche - di tipo formali e/o di coordinamento con espressioni e disposizioni analoghe relative agli altri strumenti del CCII- in punto di finalità, contenuti e destinatari dell’istituto**

## 2. Mappatura strumenti (8/12)

### CONVENZIONE DI MORATORIA

art. 62 CCII

La **convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori** [diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito] **è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.**

- **natura istituto:** stragiudiziale
- **fruibilità:** [ora] anche da imprenditore «non commerciale» [i.e. agricolo]
- **oggetto convenzione:** ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito
- **effetti moratoria:** **possono essere estesi ai non aderenti solo se risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale**

**Co. 2 lett. c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione**

## 2. Mappatura strumenti (9/12)

### ADR (1/2)

art. 57 ss. CCII

- strumento stragiudiziale soggetto all'omologazione del Tribunale
- funzionale alla **CONTINUITA' AZIENDALE**
- presuppone accordi con creditori (aderente) e deve assicurare il pagamento ai creditori non aderenti e/o non coinvolti (estraneo)
- nella variante «**ADR ordinario**» è concluso dall'imprenditore con i creditori che rappresentino almeno i 60% dei crediti («**quorum legale**») e deve devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini («**moratoria legale**»):
  - a) entro 120 gg dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data
  - b) entro 120 gg dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti all'omologazione
- E' declinabile anche nelle varianti c.d. «speciali» quali «**ADR agevolati**» (art. 60), «**ADR ad efficacia estesa**» (art. 61) [possibilità di estendere effetti accordo NON LIQUIDATORIO a creditori non aderenti], «**ADR con intermediari finanziari**» (art. 61 co. 5)
- Può prevedere la **transazione fiscale e contributiva** (art. 63), nonché l'omologazione forzata con effetti a carico dei creditori erariali non aderenti («**cram down**»)
- Desta effetti nei confronti di coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59 CCII)
- Può essere modificato post omologazione (art. 58 CCII)

## 2. Mappatura strumenti (10/12)

### PRO

art. 64 bis CCII

**Strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza che in presenza di voto favorevole di tutte le vasi dei creditori può derogare agli artt. 2740 – 2741 c.c.**

- **obbligatoria suddivisione dei creditori in «classi»**
- sono fatti salvi i diritti dei lavoratori, che devono essere pagati entro 30 gg da omologazione
- **richiamate, in gran parte, le disposizioni del concordato preventivo**
- in caso di mancata approvazione di tutte le classi, **possibile conversione in (proposta di) CP**
- **possibile presentazione «con riserva di integrazione documentale» (art. 44 CCI)**
- **sospensione automatica «effetti» civilistici da perdita – riduzione del capitale (art. 89 CCI)**
- possibilità di blocco azioni esecutive e cautelari (art. 54 CCII)
- **Il tribunale omologa con sentenza il PRO nel caso di approvazione da parte di tutte le classi [Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di domanda di omologazione]**

**Il Correttivo ter ha introdotto modifiche volte a (meglio) puntualizzare i richiami al CP, inserisce il co. 1 bis per consentire PROPOSTA falcidia crediti ERARIALII (senza possibilità di cram down), inserisce il co. 9-bis che, al fine di agevolare la continuità aziendale dettando la disciplina del trasferimento d'azienda previsto prima dell'omologazione del piano.**

## 2. Mappatura strumenti (11/12)

### CP - LINEAMENTI

- **procedura di concorso e [principale] strumento di superamento della crisi d'impresa e/o dell'insolvenza alternativo alla LG**
- E' introdotto con **Ricorso** ex art.40 CCI , anche con «riserva» ex art. 44 CCI
- si sostanzia in una **Proposta** di soddisfo dei creditori (e dei loro crediti), sulla base di un sottostante **Piano** di ristrutturazione dal contenuto minimo obbligatorio
- **il piano può avere finalità di risanamento [CP con continuità] o finalità di liquidazione [CP con liquidazione]**
- **consente (proposta di) Transazione fiscale e previdenziale (per falcidia creditori erariali) (art. 88) con cram down**
- la regola generale di distribuzione dell'attivo è quella dell'*ABSOLUTE PRIORITY RULE* (APR), che – a determinate condizioni – può essere derogata [nel cp con continuità in favore della c.d. **RELATIVE PRIORITY RULE** (RPR)]
- Deve essere attestato da un **PROFESSIONISTA INDIPENDENTE**
- Deve essere munito di **ATTESTAZIONE DI DEGRADO** x falcidia creditori prelatizi
- **RICHIEDE NOMINA CG**
- Ha efficacia erga omnes
- Il CP con continuità può essere omologata anche per effetto del c.d. **CROSS CLASS CRAM DOWN** (RISTRUTTURAZIONE TRASVERSALE)
- **Può esser modificato post omologazione (nuovo art. 118 bis)**

## 2. Mappatura strumenti (12/12)

### TEMI

#### Principi comuni

- diagnostico della crisi
- piano
- valore di liquidazione

#### Accesso agli istituti

- CNC
- strumenti regolazione crisi

#### Protezione ed effetti

- misure protettive e cautelari
- sospensione perdite capitale
- accesso a finanza
- trasferimento azienda (continuità indiretta)
- Predeuzioni
- stabilizzazione atti in caso di L.G.

#### Variabile fiscale

- misure premiali fiscali in CNC
- ristrutturazione debiti fiscali e previdenziali

### 3. Doveri delle parti (1/10)

#### Dovere dell'imprenditore (individuale e collettivo) di tempestiva rilevazione e attivazione con idonee iniziative

##### 2086 cc - Gestione dell'impresa

1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

*Tesi illustrata al Convegno di Mantova 2024: l'impresa collettiva è tale se è dotata di una organizzazione corretta, efficiente e programmaticamente sostenibile. **L'impresa è legittimata ad agire solo se è sostenibile in equilibrio economico patrimoniale e finanziario.** A questo fine deve dotarsi di assetti adeguati, tanto che l'inadeguatezza o addirittura la mancanza degli adeguati assetti potrebbe portare addirittura a invalidità delle delibere e allo scioglimento per impossibilità del perseguimento dell'oggetto sociale. Non mancano in dottrina opinioni di segno contrario.*

##### 3 CCII - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. L'imprenditore **individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore **collettivo** deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
  - a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  - b) **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi** e rilevare i segnali di cui al comma 4; **->definizione di crisi**
  - c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
4. Costituiscono **segnali** che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:
  - a) l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti** da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  - b) l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti** da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  - c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano **scadute** da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  - d) l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.****---> oggetto di segnalazione da parte di creditori pubblici qualificati (ADE, ADE-R, INPS, INAIL)**

### 3. Doveri delle parti (2/10)

Doveri delle parti (*in primis* di comportarsi secondo buona fede e correttezza)

Il CCII enfatizza e declina un principio già esistente nel codice civile -> **art. 1175** «*il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza*».

#### 4 CCII **CNC – trattative – Strumenti regolazione CI**

1. il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza
2. Il debitore ha dovere di rappresentare con trasparenza la propria situazione, di assunzione tempestiva delle iniziative idonee e di gestione del patrimonio e dell'impresa nell'interesse prioritario dei creditori (-> **CNC** art. 16, 4 c. e 21, CCII: no gestione in pregiudizio ai creditori)
3. datore di lavoro con >15 ha dovere di informativa vs soggetti sindacali competenti, cui possono seguire consultazioni
4. i creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi hanno il dovere di collaborare lealmente e di riservatezza (-> **CNC** art. 16, 5 c. rif. a banche e creditori finanziari e 6 c. rif. a tutte le parti)



### 3. Doveri delle parti (3/10)

#### Particolare categoria dei creditori: banche e creditori finanziari (1/8) **CNC**

Il venir meno del sostegno finanziario bancario nella fase in cui l'impresa sta per affrontare una situazione di crisi è un evento che può pregiudicare il percorso di risoluzione della crisi.

**Anche per questo motivo, i creditori finanziari (i.e. banche, intermediari finanziari, mandatarie e cessionari dei loro crediti) sono interlocutori importanti e dunque «parti» rilevanti** nell'ambito della CNC, delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.



Oltre agli obblighi generali già visti (<- 4 CCII) sono **destinatari di disposizioni specifiche**, a seconda degli strumenti interessati.

### 3. Doveri delle parti (4/10)

#### Particolare categoria dei creditori: banche e creditori finanziari (2/8) **CNC**

Nella **CNC** a banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei loro crediti sono imposti – con importanti interventi del **Correttivo ter** – **doveri e misure impeditive specifiche** (alcune operanti solo in presenza di misure protettive):

- 16, 5 c.:**
- partecipazione attiva e informata;
  - accesso a CNC e **coinvolgimento nelle trattative non** è causa di sospensione/revoca **linee di credito** (-> analoga previsione in **CP con continuità** ex art. 94 bis, 2 c., riferita ai contratti pendenti con tutti i creditori) **né ragione per diversa classificazione.**
  - in corso di CNC la **classificazione del credito è determinata in base a progetto di piano e alla vigilanza prudenziale** (restando irrilevante il mero accesso alla CNC)
  - sospensione/revoca conseguente a vigilanza prudenziale va comunicata agli organi di amministrazione e controllo con ragioni **specifiche** della decisione (*fattispecie di non facile identificazione: non ci sono disposizioni specifiche che «richiedano» di procedere a sospensione o revoca degli affidamenti -> osservanza del principio di sana e prudente gestione della banca*)
  - **continuazione del rapporto non** è di per sé causa di responsabilità della banca/intermediario finanziario.
- 18, 5 c.:** i creditori (**inclusi banche, intermediari finanziari, mandatari e cessionari dei loro crediti**) **soggetti a misure protettive:**
- no rifiuto unilaterale di adempimento/risoluzione/anticipo scadenza/ modifiche in danno o **revoca in tutto e in parte di linee di credito già concesse** per il solo fatto di mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza (-> analoga a **CP con continuità** ex 94 bis, 2 c.)
  - sì sospensione fino a conferma misure protettive
  - **ferme sospensione/revoca delle linee di credito in applicazione di vigilanza prudenziale**
  - **continuazione del rapporto non** è di per sé causa di responsabilità della banca/intermediario finanziario
- 18, 5 bis c:** **post conferma delle misure protettive:**
- no mantenimento di sospensione/revoca se non dimostrano che è in applicazione di vigilanza prudenziale
  - **continuazione del rapporto non** è di per sé causa di responsabilità della banca/intermediario finanziario

### 3. Doveri delle parti (5/10)

Banche e creditori finanziari (3/8) **CNC**

Sono inoltre destinatari di specifici obblighi nel contesto del sistema di allerta esterna



**25 *decies*:** a banche e intermediari finanziari competono le segnalazioni agli organi di controllo di variazioni **peggiorative, sospensioni**, revoche degli affidamenti (-> nessuna sanzione in difetto).

### 3. Doveri delle parti (6/10)

Banche e creditori finanziari (4/8)


Rilevazione perdite nei bilanci

#### Cenni a IFRS9 – *expected loss*

Senza entrare nel merito delle regole contabili in ordine alla gestione e classificazione delle esposizioni creditizie (-> **IFRS9**, obbligatorio dal 2018) e, in particolare, alla valutazione (*impairment*) di quelle deteriorate o *non performing* (NPL)

tuttora differenziate in:

- (i) crediti scaduti deteriorati,
- (ii) inadempienze probabili (*unlikely to pay*: UTP)
- (iii) sofferenze



**nuovo approccio valutativo prospettico (*expected loss*)**, tale da poter comportare anche la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nella vita di un credito.

Le stime sono soggette a continuo aggiornamento in base a previsioni future: c.d. **forward looking approach**.

In base a IFRS9 -> **3 livelli o stage** dei crediti, con distinte metodologie di calcolo delle perdite (stage 1: *performing*, stage 2: *under performing*, stage 3: *non performing*->deteriorato)

### 3. Doveri delle parti (7/10)

Banche e creditori finanziari (5/8)

Disposizioni di vigilanza – Circolari Bdl

#### Circolare n. 272 del 2008 (con aggiornamenti) – c.d. Matrice dei Conti

Recepisce definizione armonizzata di **attività finanziarie deteriorate (NPE)**, conservando la suddivisione delle **esposizioni deteriorate** tra:

- (i) **sofferenze** -> insolvenza o equiparabili (indipendentemente da previsioni di perdita effettuate dalla banca)
- (ii) **inadempienze probabili (UTP)** -> improbabilità di adempimento integrale senza azioni di recupero, ad vs. i garanti (indipendentemente da eventuali scaduti)
- (iii) **esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate** -> diverse dalle precedenti e scadute o sconfinanti alla data della segnalazione.

L'ultimo aggiornamento della circolare (**novembre 2023**) modifica le segnalazioni di vigilanza individuali per **adeguare i riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate al CCII.**



- dalla data della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo art. 40 CCII -> **inadempienze probabili** fino a evoluzione dell'istanza (salvo pregresse sofferenze o elementi obiettivi nuovi); a seguire -> regole ordinarie.
- procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss.: **criterio analogo** al precedente.
- nel caso concordato con continuità aziendale (art. 84, 2 e 3 c. CCII):
  - se cessione dell'azienda in esercizio o conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) **non appartenenti al gruppo economico del debitore** -> esposizione **riclassificata** nell'ambito delle **attività non deteriorate**
  - se cessione o conferimento a una società **appartenente al medesimo gruppo economico del debitore** -> esposizione **resta deteriorata** (oltre a rilevare tra esposizioni oggetto di concessioni deteriorate). Si presume coinvolgimento della capogruppo/controlante nel processo decisionale per la presentazione della domanda di concordato nell'interesse dell'intero gruppo.

### 3. Doveri delle parti (8/10)

Banche e creditori finanziari (6/8)

Disposizioni di vigilanza – Circolari Bdl

Misure di *forbearance*



**Misure di concessione** *performing* e non *performing* (nuovi termini contrattuali più favorevoli) -> sono **attribuzioni** che si aggiungono alle classificazioni:

- esposizioni **in bonis** oggetto di misure di concessione
- esposizioni **deteriorate** oggetto di misure di concessione



**Obiettivo** -> riportare l'esposizione creditizia in situazione di **rimborso sostenibile** (per le esposizioni deteriorate impostare regolarizzazione stabile nel tempo e ritorno in bonis a determinate condizioni di miglioramento della qualità del credito -> *cure period* di un anno e *successivo probation period* di due anni)

**Matrice dei conti (novembre 2023):**

- Ristrutturazioni di esposizioni in sofferenza (con presunto intento liquidatorio) -> esposizioni **con concessioni deteriorate**
- Temporaneo congelamento in vista di ristrutturazione -> **non è concessione** (e non sospende calcolo dei giorni di scaduto)
- Banche non aderenti ad accordo di ristrutturazione -> **verifica** della classificazione in **sofferenza o inadempienza probabile**
- Post omologa di **CP (anche minore)**, **ADR**, **PRO (anche in sovraindebitamento)** -> esposizioni **con concessioni deteriorate** (salvo il caso di CP in continuità con cessione azienda/conferimento a soggetto non appartenente al gruppo -> **non deteriorate**)

### 3. Doveri delle parti (9/10)

Banche e creditori finanziari (7/8) Disposizioni di vigilanza – Circolari Bdl

**Circolare n. 139 del 1991 (ultimo aggiornamento ottobre 2021)**  
**Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi**



Nota bene: non è ancora aggiornata a CCII e Correttivo Ter (né all'ultimo aggiornamento della Matrice dei Conti).

Esposizioni in **CP** in bianco fino all'omologa → classificate **inadempienza probabili** (non sofferenza, salvo pregressa sofferenza o elementi obiettivi nuovi) al fine di non ostacolare il risanamento dell'impresa in attesa di evoluzione della proposta.

**Sì elementi nuovi**: circostanze sopravvenute, circostanze idonee a determinare risoluzione/annullamento CP

**No elementi nuovi**: contenuti della proposta (es. %), iter procedurale (ad. proroga termine per deposito di piano e proposta), valutazione di altri partecipanti al sistema di segnalazione rischi, iniziative per il risanamento (ad es. richiesta NF).



Classificazione va modificata in funzione dell'esito della domanda -> omologazione o non approvazione.

### 3. Doveri delle parti (10/10)

Banche e creditori finanziari (8/8) CP (+ PRO) - ADR

CP (richiamato dal PRO)

97, 1 c.: **Regola:** contatti ineseguiti in tutto o in parte nelle prestazioni principali **proseguono**, salvo autorizzazione allo scioglimento o sospensione se la prosecuzione non è coerente con previsioni del piano o funzionale alla sua esecuzione

97, 14 c.: **Finanziamento bancario-> è prestazione principale «anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i 120 giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'art 40 e la notificazione del provvedimento di scioglimento». [->INCASSO ANTICIPAZIONI]**

ADR

-> rinvio ad accordi a efficacia estesa



## 4. Diagnostico e Piano (1/6)

### DIAGNOSTICO DELLA CRISI

**strumento tecnico imprescindibile** per la verifica preliminare **fattibilità** strumenti

- rappresentare **stato di crisi**
- descrivere i sintomi di criticità **situazione finanziaria**, economica e patrimoniale, tramite opportuni indici tipici dell'analisi di bilancio
- utile il **confronto tra i valori** alla data di formazione del Piano, quelli di periodi precedenti e dati medi di settore, se disponibili
- con particolare riferimento alla situazione finanziaria, si dovranno evidenziare l'**ammontare dei debiti scaduti e, se esistenti, un riepilogo** (anche sintetico) **delle azioni esecutive individuali intraprese dai creditori.**

- **competete al debitore con assistenza advisor**
- **lo «verifica» il professionista indipendente (attestatore o esperto in CNC)**

### **Principi di attestazione dei piani di risanamento [maggio 2024]**

- **Nei PIANI IN CONTINUITA'** deve essere valutato oltre alle cause anche lo stato della crisi nelle sue varie manifestazioni. **IL PIANO DEVE ESSERE IDONEO A RIMUOVERE LE CAUSE DELLA CRISI**
- **Nei PIANI LIQUIDATORI** l'individuazione delle cause della crisi può essere svolta con un approccio più sintetico

- **attivi realizzabili in favore dei creditori (fonti)**
- **fabbisogno e sostegno per continuità aziendale**
- **analisi quali-quantitativa debito**
- **valore di liquidazione e *forensic***

## 4. Diagnostico e Piano (2/6)

### PIANO (IN PAR – ADR)

art. 56 (57) CCII

2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:

- a) **l'indicazione debitore ed eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori**
- b) **descrizione cause e entità dello stato di crisi o di insolvenza**
- c) le strategie d'intervento;
- d) **elenco** creditori e ammontare crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco creditori estranei, con indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti
- e) apporti di finanza nuova **eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano**
- f) tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, **nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati**
- g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario **nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria**
- g-bis) analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente**

## 4. Diagnostico e Piano (3/6)

### PIANO (IN CP – PRO) [1/3]

art. 87 (64 bis) CCII

#### 1. Il debitore presenta (...) un piano contenente:

- a) indicazione debitore ed eventuali parti correlate, sue attività e passività al momento della presentazione del piano e descrizione **situazione economico-patrimoniale finanziaria** dell'impresa e della posizione dei lavoratori
- b) descrizione cause e entità stato di crisi o di insolvenza ed indicazione strategie d'intervento
- c) **il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese**
- d) modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso (...)
- e) **gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti** nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare **il riequilibrio della situazione economico-finanziaria**

## 4. Diagnostico e Piano (4/6)

### PIANO (IN CP – PRO) [2/3]

art. 87 (64 bis) CCII

- f) ove sia prevista la **prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attività in capo al cessionario dell'azienda**, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente
- g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano
- h) **azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili non- ché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo**
- i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati
- l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato

## 4. Diagnostico e Piano (5/6)

### PIANO (IN CP – PRO) [3/3]

art. 87 (64 bis) CCII

- m) le **classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto**, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe
- n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate
- o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni
- p) **l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato**
- p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.**

## 5. Diagnostico e Piano (6/6)

### VALORE DI LIQUIDAZIONE [1/3]

art. 87 (84) CCII

#### funzione specifica nel CP

- parametro per verificare che il **soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (attestazione di degrado)**
- delimita, in ipotesi di continuità aziendale, il **perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo**
- offre al singolo creditore il **diritto individuale di sindacare un potenziale pregiudizio del proprio credito**, mediante l'opposizione all'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale

**IL CORRETTIVO TER rende, recependo la prassi applicativa, specifica definizione**

#### definizione

valore (prospettico, riferito «*alla data della domanda di concordato*») espressivo:

- 1) «*dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio*»
- 2) «*nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese*»

## 5. Accesso agli istituti (1/9)

### PU e prevalenza di soluzioni alternative alla LG - Flessibilità (1/3)

Nel solco della Direttiva Insolvency, chiare indicazioni volte a favorire soluzioni diverse dalla liquidazione giudiziale e a promuovere la flessibilità degli strumenti e delle soluzioni adottabili nell'ottica della risoluzione della crisi, idealmente preservando la continuità aziendale e perseguendo la migliore (o almeno non deteriore) soddisfazione dei creditori.



#### Favor per soluzioni alternative alla LG perseguito mediante

1. “procedimento unitario” (**PU**), impone la trattazione unitaria delle differenti domande (anche con lo strumento processuale della riunione, se del caso).
2. **principio di prevalenza** delle domande alternative alla liquidazione giudiziale.

#### 7 CCII

1. Domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (non stragiudiziali) e procedure di insolvenza -> **trattazione unitaria in un unico procedimento** [->40 e 41 CCII] e **riunione** delle domande sopravvenute a quelle già pendenti.
2. Principio di **prevalenza**, consistente nell'obbligo di **trattazione prioritaria delle domande alternative alla liquidazione giudiziale [e LCA]** purché



- la domanda alternativa non sia manifestamente inammissibile
- Il piano non sia manifestamente inadeguato rispetto a obiettivi
- nella proposta siano indicate ragioni di convenienza per i creditori (o in CP con continuità l'assenza di pregiudizio per i creditori)

## 5. Accesso agli istituti (2/9)

### PU e prevalenza di soluzioni alternative alla LG - Flessibilità (2/3)

Con le regole appena illustrate viene risolto il dibattuto rapporto tra procedimento pre-fallimentare e procedimento relativo al CP



una volta presentata domanda di accesso al concordato preventivo, il Tribunale, in forza dell'art. 7, comma 2, CCII, **non può pronunciarsi** sulla domanda di liquidazione giudiziale presentata dal creditore (Trib. Milano del 20.4.2023, Il Caso.it).

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale può essere pronunciata (su ricorso dei soggetti legittimati) solo una volta *"definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte"* (e, nel caso del concordato preventivo con riserva, solo previa revoca del provvedimento di concessione dei termini concessi ai sensi dell'art. 44, comma 1, nei casi in cui ciò è consentito): art. 49, commi 1 e 2.

art. 40 -> Termini per la presentazione delle domande nel PU già pendente:

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione al collegio per la decisione**, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, **comma 2**, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, **la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta**, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, **nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41** e **se** entro il medesimo termine è **proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio**, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.







## 5. Accesso agli istituti (3/9)

### PU e prevalenza di soluzioni alternative alla LG - Flessibilità (3/3)

Tra gli obiettivi del CCII vi è senza dubbio quello di agevolare il debitore nella definizione della crisi mediante un **sistema di strumenti** (CNC inclusa, sebbene non facente parte degli strumenti di regolazione della crisi definiti dall'art. 2, 1 c., lett. m-bis,) **flessibile** rispetto ai percorsi che si rivelino concretamente praticabili nell'ambito dell'evoluzione delle trattative con i creditori e i soggetti interessati [con un favor per la continuità aziendale e ferma la serietà delle iniziative avviate -> v. riferimenti a «progetto di piano di risanamento» nella CNC e al «progetto di regolazione della crisi» nella domanda con riserva (44, 1 quater), anche in quanto comprovante i giustificati motivi per la proroga del termine ex 44 lett a); ai «significativi progressi nelle trattative» nell'art. 54, 4 c. per la proroga delle misure protettive, ecc.].

L'obiettivo era già presente nella legge fallimentare (-> concordato in bianco) ma trova senz'altro nel CCII (e adesso nel **Correttivo ter**) una significativa espansione.

- |   |   |  |
|---|---|--|
| • 23, 1 e 2 c. CNC                      |    | • Particolare ampiezza delle soluzioni alternative per il superamento della pre-crisi/crisi o insolvenza all'esito delle trattative (ulteriormente estesa dal <b>Correttivo ter</b> con l'inclusione del CSL tra gli esiti positivi della CNC)   |
| • 25 quinquies CNC                      |    | • E' <b>ampliato l'ambito di applicazione della CNC</b> in pendenza di domande per la liquidazione giudiziale presentate da terzi [ferma restando la preclusione se già pendenti domande del debitore di accesso a strumenti di regolazione della crisi, anche con riserva 44, 1 c., o per tutela anticipata di ADR 54, 3 c.]                      |
| • 44, 1 c, lett. a) Domanda con riserva |  | • Possibilità di presentare <b>CP, ADR o PRO</b> (flessibilità rafforzata dai nuovi commi dell'art. 44, e in particolare con il comma <b>1- quater</b> che introduce una deroga al regime autorizzatorio degli atti straordinari se lo strumento di cui il debitore intende avvalersi è già individuato in un progetto di regolazione della crisi) |
| • 64 quater PRO                         |  | • Conversione del <b>PRO</b> in <b>CP e viceversa</b>  |

## 5. Accesso agli istituti (4/9)

### Accesso alla CNC - documentazione

art. 17 co. 3 – 3 bis CCII

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci **approvati** degli ultimi 3 esercizi, se non già depositati nel R.I. [oppure, per soggetti non tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta, nonché **una situazione economico-patrimoniale** e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni ante presentazione dell'istanza

**a -bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza**

b) un **progetto di piano di risanamento** redatto secondo le indicazioni della lista di controllo particolareggiata, e una **relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata** recante un **piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative che intende adottare**

c) **l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia**

d) una dichiarazione ex 46 del DPR 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della LG o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli art. 44, co. 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'art. 54, co.3

**e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'art. 364, co. 1**

**f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia entrate Riscossione**

**g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363, co. 1**

h) un estratto Centrale dei rischi Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

**3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni sub lett. e) f) e g) l'imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione ex art. 46 DPR 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.**

## 5. Accesso agli istituti (5/9)

art. 40 CCII

### Accesso al procedimento unitario CP – ADR – PRO (LG) (1/5)

Domanda «piena»

1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale [P. U.]

2. [la **domanda** si introduce tramite] il **RICORSO**, che deve indicare:

- l'ufficio giudiziario
- l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.

**Per le società, la domanda è approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120-bis (\*)**

3. La domanda, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al R.I.. [se la domanda contiene richiesta di misure protettive, il R.I. ne fa espressa menzione].

**La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al P.M.**



- L'accesso è deciso in via esclusiva dagli amministratori (unitamente al contenuto della proposta e del piano).
- La decisione deve risultare da verbale notarile ed è sottoscritta dal lrpt
- Gli amministratori devono informare i soci della decisione e riferire periodicamente del suo andamento

la delibera dell'A.U., risultante da verbale notarile ex 'art. 120 bis, co.1, CCII non è necessaria per la presentazione della domanda ex art. 44, co. 1, CCII. Ciò in quanto la decisione degli amministratori ai fini dell'accesso al CP, configura un adempimento che, analogamente alla sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della società, in caso di ricorso ex art. 44, comma 1, CCII, deve essere provato solo successivamente, al momento del deposito del piano e della proposta, entro il termine fissato dal Tribunale [ **T. Terni 17 settembre 2024** ]

## 5. Accesso agli istituti (6/9)

### Accesso al procedimento unitario CP – ADR – PRO (LG) (2/5)

art. 39 CCII

#### Domanda «Piena»

1. scritture contabili e fiscali obbligatorie
2. dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi
3. dichiarazioni IRAP e dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi
4. **bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.**
5. relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, **con periodicità mensile,**
6. stato particolareggiato ed estimativo attività
7. idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
8. **elenco nominativo creditori e indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione**
9. elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto

Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti

10. **relazione riepilogativa atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, compiuti nel quinquennio anteriore**

## 5. Accesso agli istituti (7/9)

### Accesso al procedimento unitario CP – ADR – PRO (LG) (3/5)

art. 39 co. 3 CCII

Domanda «con riserva»

Quando la domanda è presentata ai sensi dell'art. 44, co.1, lett. a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente:

4. **i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi** (o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti)
8. **l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché del loro domicilio digitale**, se ne sono muniti.

l'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a).

## 5. Accesso agli istituti (8/9)

### Accesso al procedimento unitario CP – ADR – PRO (LG) (4/5)

art. 44 CCII

Domanda «con riserva»

1. Il debitore può presentare la domanda con la documentazione prevista dall'art. 39, co. 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.

In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa termine compreso tra 30 e 60 giorni, **prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza** ~~e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale~~, fino a ulteriori 60 giorni, entro il quale il debitore deposita:+-

- la proposta di CP con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2  
oppure
- la domanda di omologazione degli ADR , con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1,  
oppure
- la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2

b) nomina un CG, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi **e autorizza il CG al compimento delle attività ex art. art. 49, co. 3, lettera f)**

## 5. Accesso agli istituti (9/9)

### Accesso al procedimento unitario CP – ADR – PRO (LG) (5/5)

art. 44 CCII

Domanda «con riserva»

c) dispone gli **obblighi informativi periodici**, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del CG, sino alla scadenza del termine.

Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione **sulla situazione economico-patrimoniale, e finanziaria** che, entro il giorno successivo, è iscritta nel R.I. su richiesta del cancelliere

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a 10 gg, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del CG o del PM, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini, quando:

- accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b), o
- quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi, o
- in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

## 6. Misure protettive e cautelari (1/9)

### DEFINIZIONI

art. 2 co. 1 CCII

p) **«misure protettive»**: misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

q) **«misure cautelari»**: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni

### DURATA MISURE PROTETTIVE

art. 8 CCII

La **durata complessiva delle misure protettive**, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, **non può superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'art. 18.**



## 6. Misure protettive e cautelari (2/9)

### Direttiva Insolvency (considerando 35):

«Al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori, una **sospensione delle azioni esecutive individuali** dovrebbe applicarsi per un periodo massimo di quattro mesi. Le ristrutturazioni complesse, tuttavia, potrebbero richiedere più tempo. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare che in tali casi **l'autorità giudiziaria o amministrativa possa concedere una proroga** del periodo iniziale di sospensione. Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa non decida sulla proroga della sospensione prima della scadenza della stessa, questa dovrebbe cessare di produrre effetti alla scadenza del termine di sospensione. **Nell'interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospensione dovrebbe essere limitato a dodici mesi.** **Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una sospensione a durata indeterminata una volta che il debitore diventi insolvente a norma del diritto nazionale.** Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se una breve sospensione temporanea in attesa di una decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa sull'accesso al quadro di ristrutturazione preventiva sia soggetta ai termini temporali previsti dalla presente direttiva.

In tema di revoca, la Direttiva Insolvency (considerando 36), tra l'altro, indica:

«Per stabilire se vi sia ingiusto pregiudizio dei creditori, l'autorità giudiziaria o amministrativa **dovrebbe poter valutare** **se la sospensione preservi il valore complessivo della massa fallimentare,** e se il debitore agisca in malafede o con l'intento di arrecare pregiudizio o, in generale, se agisca contro le aspettative legittime della massa dei creditori.

## 6. Misure protettive e cautelari (3/9)

Direttiva Insolvency: art. 6, commi 6-8

6. La durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un **massimo di quattro mesi**.

7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità giudiziaria o amministrativa a prorogare la durata di una sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione. **La proroga o il rinnovo** della sospensione delle azioni esecutive individuali sono concessi **solo in circostanze ben definite da cui risulti che la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati**, ad esempio: a) sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione, b) la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate, oppure c) nei confronti del debitore non siano ancora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazione delle attività del debitore a norma del diritto nazionale.

8. La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi, **non supera i dodici mesi**.

## 6. Misure protettive e cautelari (4/9)

### Art. 8 CCII

#### Durata massima delle misure protettive

La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, **non può superare il periodo**, anche non continuativo, **di dodici mesi**, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.  
*[termine tassativo, vediamo infra come prassi sta affrontando le difficoltà]*

### Art. 19 CCII      CNC

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, **su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento**, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. **Nel parere l'esperto indica altresì l'attività svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2.** La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. **La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.**

### Art. 55 CCII      Procedimento unitario (incluso CSL)

4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, **nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8**, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

## 6. Misure protettive e cautelari (5/9)

Il termine di durata massima delle misure protettive è **apparentemente coerente con il termine di 12 mesi previsto dall'art. 113, 2 c., CCII per la conclusione del giudizio di omologazione** (salvo che il primo è comprensivo anche delle misure eventualmente concesse in corso di CNC).

Specialmente nelle procedure di concordato preventivo è esperienza comune che il giudizio di omologazione possa di frequente non esaurirsi **entro i 12 mesi** decorrenti dalla presentazione della domanda.

Possiamo, quindi, osservare che la **durata massima delle misure protettive**, in molti casi, sia **fin dall'origine destinata a non coprire l'arco temporale necessario per conseguire l'omologa**.

Nella prassi non sembra esservi spazio per ottenere dal Tribunale (neppure con interpretazioni evolutive) una proroga delle misure protettive tipiche oltre il termine di 12 mesi, se già interamente fruito (sono invece consentiti periodi non continuativi entro il termine annuale: Trib. Sondrio 22.11.2023; Trib. Vicenza 18.08.2023; Trib. Treviso, 15.6.2023). In questa situazione, è stata tentata la strada della **richiesta di misure cautelari per conseguire il medesimo risultato del blocco delle azioni esecutive individuali**, con conclusioni oscillanti da parte della giurisprudenza di merito. *[strada dispendiosa in termini di tempo e costi]*

### Prassi

#### CNC

- **Opzione negata: Trib. Milano 22.11.2023;**
- **Opzione consentita: Trib. Imperia 20.02.2024** (il termine di 240 gg e quello annuale ex art. 8 sono perentori per le misure protettive, non per le misure cautelari (coerenti con la durata della CNC). Giudice valuta in concreto la proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori e la risoluzione della crisi); **Trib. Udine 30.04 2024** (contenuto misure cautelari atipiche può coincidere con misure protettive tipiche post scadenza del termine di 240 giorni ex art. 19, 5 c.); **Trib. Milano 7.07.2024.**

### Prassi

#### CSL - CP

- **Opzione negata: Trib. Roma 14.10.2024** (alla luce della Dir. Insolvency e anche a seguito delle modifiche all'art 54., 2 c., ult. per. ex Correttivo ter).
- **Opzione consentita: Trib. Trento 10.10.2023** (termine art. 8 riguarda le misure protettive, non quelle cautelari atipiche, che in **CP** hanno funzione anticipatoria della sentenza di omologa e mirano a evitare irreparabile pregiudizio al diritto del debitore allo strumento di regolazione della crisi); **Trib. Bologna 7.11.2023** (conferma per le misure protettive la durata massima complessiva di 12 mesi, anche con periodo di interruzione, decorsa la quale è possibile chiedere specifiche misure cautelari).

## 6. Misure protettive e cautelari (6/9)

IN «CNC» (1/2)

artt. 18 - 19 CCII

- Possono essere richieste con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza
- Possono riguardare **misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinati creditori o di determinate categorie di creditori.**
- **Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori [anche in ipotesi di ADR]**
- L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel R.I.
- Dal giorno della pubblicazione dell'istanza, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.

Nella CNC, tra le misure cautelari rientra, se funzionale allo scopo perseguito dal debitore e in mancanza di opposizioni del ceto creditorio, anche il **divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie prestate da M.C.C., da SACE S.p.A. e dal F.E.I.** In tal caso anche questi ultimi, quali enti terzi rispetto ai creditori, devono essere sentiti nel relativo procedimento, essendo imposta un'interlocuzione dall'art. 19, comma 4, terzo periodo, CCII.

[T. Chieti 10 ottobre 2024]

## 6. Misure protettive e cautelari (7/9)

IN «CNC» (2/2)

artt. 18 CCII

5. I creditori, **vi compresi banche e intermediari finanziari, loro mandatarî e cessionari dei loro crediti**, nei cui confronti operano le misure protettive
- **non possono**, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure **revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza**
  - possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste.

**Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.**

**5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatarî e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.**

## 6. Misure protettive e cautelari (8/9)

### IN «STRUMENTI» DI REGOLAZIONE CRISI E INSOLVENZA

artt. 54 – 55 CCII

- azionabili con la **domanda di accesso alla CNC**, al procedimento unitario (artt. 40 – 44), **al CSL**, oppure successivamente
- **operano dalla data della pubblicazione della domanda nel R.I sino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi**
- il debitore **dopo il deposito della proposta, del piano degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dell'art. 39, co. 3**, può chiedere al tribunale, **con successiva istanza, misure, anche diverse (...)** per evitare che determinate azioni **o condotte** di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza
- prima del deposito della domanda di cui all'art. 40, **anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi**, le misure protettive, possono essere richieste dall'imprenditore presentando **la domanda di cui agli articoli 17 e 18**.
- **devono essere confermate dal Tribunale**, che può prorogarle (nei termini massimi), nonché revocarle (con perdita di efficacia a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive)

Anche in pendenza di una procedura di concordato preventivo in continuità, la quale prevede il soddisfacimento parziale del credito previdenziale, **deve essere accolta la domanda ex art. 54, co. 1, CCII di emissione di una misura cautelare con cui si ordini (e non solo si accerti il diritto della società ricorrente a conseguire la trasmissione) il rilascio del DURC da parte dell'Inps, alla data della presentazione della domanda di accesso a quella procedura e anche per il periodo successivo**

**[T. Vicenza 11 ottobre 2024]**

## 6. Misure protettive e cautelari (9/9)

### IN «TRATTATIVE *PENDING* GLI ADR

art. 54 co. 3 - 7 CCII

Le misure protettive (...) possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli ADR, allegando:

- la documentazione di cui all'articolo 39, co 1
- **la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.**

La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'art. 61.

**Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.**



## 7. Sospensione perdite capitale (1/3)

Sospensione dell'applicazione delle disposizioni che regolano gli obblighi di ricapitalizzazione (2446, 2 e 3 c., 2447, 2482-bis 4, 5 e 6 c., 2482 ter) e che dispongono la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484, 1 c., n. 4 e 2545-duodecies c.c.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| • 20 CCII <b>CNC</b>                                    |    | • Con dichiarazione dell'imprenditore nell'istanza o successivamente, pubblicata al R.I. (se sono richieste misure protettive del patrimonio, l'eventuale inefficacia delle misure determina cessazione di sospensione) |
| • 54 III c e 64 <b>pendenza trattative ADR</b>          |    | • Se chieste <b>misure protettive</b> (tutela anticipata)   |
| • 44 1 bis <b>Domanda con riserva</b>                   |    | • Sospensione automatica ( <u>anche senza misure protettive</u> )   |
| • 64 <b>ADR (57, Agevolati 60, Efficacia Estesa 61)</b> |   | • Dopo domanda omologazione ( <u>anche senza misure protettive</u> )  |
| • 89 <b>CP</b>  |  | • Da deposito della domanda all'omologazione ( <u>anche senza misure protettive</u> )   |

## 7. Sospensione perdite capitale (2/3)

IN «CNC»

art. 20 CCII

1. Con l'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, **l'imprenditore può dichiarare che sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di CNC:**

(i) **non si applicano gli art. 2446, co. 2 e 3 c.c.** (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), **2482-bis, co. 4, 5 6 c.c.** (riduzione del capitale per perdite), **quinto e sesto comma e 2482-ter c.c.** (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale)

(ii) **non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies c.c.

**A tal fine l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel R.I. e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione**

2. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio (...), la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento (...) cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste (...) o ne dispone la revoca.

**... L'esperto ricorda altresì la necessità che le proposte siano idonee al rispetto del minimo legale del capitale sociale al momento della conclusione dell'accordo, fatte salve le disposizioni speciali**

## 7. Sospensione perdite capitale (3/3)

### IN «ADR»

art. 64 CCII

Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli ADR (...) **oppure dalla data di richiesta di misure cautelari e protettive** e sino all'omologazione:

- **i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati.**
- non si applicano gli art. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

**Resta ferma, per il periodo anteriore** al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive (...) **e salvo quanto previsto dall'art. 20, l'applicazione dell'articolo 2486 c.c..**

### IN «CP E PRO»

art. 89 CCII

Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione, restano «**sospese**» **le regole civilistiche sulle perdite del capitale e «sterilizzati» gli effetti dello scioglimento**

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande, **e salvo quanto previsto dall'art. 20, l'applicazione dell'art. 2486 del codice civile.**

## 8. Accesso a «nuova» finanza (1/3)

IN **CP** (**PRO**)

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo

art. 99 CCII

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

art. 101 CCII

Finanziamenti prededucibili dei soci

art. 102 CCII

Artt. 99, 101 e 102 applicabili anche al **PRO** (art. 64 bis co. 9 CCII)

## 8. Accesso a «nuova» finanza (2/3 )

ACCESSO AL «NUOVA FINANZA» IN **ADR**

art. 57 co. 4 bis CCII

### Finanziamenti prededucibili funzionali ed esecutivi

**4-bis.** Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili.

**Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.**

## 8. Accesso a «nuova» finanza (3/3 )

### ACCESSO AL «NUOVA FINANZA» IN CNC

art. 22 CCII

#### Finanziamenti prededucibili autorizzati

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

- a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese
- b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;
- c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'art. 25 a contrarre finanziamenti prededucibili

**1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della CNC se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.**

**1-ter. La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.**

## 9. Trasferimento azienda (1/4 )

### TRASFERIMENTO AZIENDA

principi

- negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, azionati tramite procedimento unitario devono essere soggetti a **procedure competitive** [CP – PRO – CSL e ADR se azionato tramite PU];
- quando sono soggetti ad autorizzazione giudiziale, soggiacciono al **principio del rispetto di principi di selettività dell'acquirente** [CNC]

### CNC

art. 22 CCII

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami **senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c. civile**, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

**1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.**

## 9. Trasferimento azienda (2/4 )

### CP E PRO

art. 91 CCII (\*)

**1. Il tribunale o il GD**, quando il piano comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, **dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.**

**2.** La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.

**3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.**

(\*) si applica anche al PRO (per effetto del richiamo dell'art. 64 bis, co. 9 CCII all'art. 91 ... «*in quanto compatibile*»



## 9. Trasferimento azienda (3/4 )

CSL

art. 25 septies CCII

2. **Quando il piano di liquidazione** (...) comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, **verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato**, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del c.c.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

## 9. Trasferimento azienda (4/4 )

### ESONERO RESPONSABILITÀ EX ART. 2560 CO. 2 C.C.

- **Espressamente prevista per CNC**, previa autorizzazione giudiziale
- **Espressamente prevista nel CP** (art. 118, co.8, CCII, applicabile anche al PRO) e nella liquidazione giudiziale (art. 214, co. 3, CCII)
- (ora) espressamente prevista nel PRO (**nuovo co. 9 bis art. 64 bis CCII**)
- Esclusione non operante in PAR e ADR



**art. 9 co. 1 legge n. 111/2023 – delega per la riforma fiscale**

**3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal CCII le disposizioni recate dagli artt.:**

- sopravvivenze attive da falcidia – perdite su crediti
- note di variazione iva
- esclusione responsabilità ex artt. 14 D.lgs. 472/1977 e 2560 c.c.

## 10. Prededuzione crediti (1/2)

### FUNZIONALI E OCCASIONALI

art. 6 CCII

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, **sono prededucibili**:

- a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese **nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento**
- b) **i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli ADR o del PRO e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati**
- c) **i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di CP nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;**
- d) i crediti legalmente sorti, **durante la procedura di LG e o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza**, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o **dal debitore per il buon esito dello strumento.**

2. La prededuzione **opera in caso di apertura del concorso** e permane anche quando si susseguono più procedure

## 10. Prededuzione crediti (2/2)

Prededucibilità dei crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi

- 46, 4 c.



- **CP**

(97, c 11. prestazioni dei contratti pendenti eseguite legalmente e conformi ad accordi e usi, salvo l'indennizzo in caso di sospensione/scioglimento da soddisfare come chirografario da pubblicazione domanda a notifica della sospensione/scioglimento)

- 44, 1 bis



- **CP con riserva**: richiama l'art. 46

- 64 bis, 2 c.



- **PRO**: richiama l'art. 46, 4 c.

- 25 sexies, 2 c.



- **CSL**: richiama l'art. 46

# 11. Stabilizzazione atti esecutivi (1/2)

## REVOCATORIE STRUMENTI REGOLAZIONE CRISI E INSOLVENZA

art. 166 CCII

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...)

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato ex art. 56 o ex art. 284 e in esso indicati. **L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.** L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del CP **[, del CSL]**, del PRO omologato e dell'ADR omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. **L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria**

## ESIMENTI DA REATI DI BANCAROTTA

art. 324 CCII

1. Le disposizioni di cui agli art. 322, co. 3 **[bancarotta preferenziale]** e 323 **[bancarotta semplice]** non si applicano:

- ai **pagamenti** e alle **operazioni compiuti in esecuzione di un CP o di ADR omologati o degli accordi in esecuzione del PAR** ovvero del CM omologato ai sensi dell'articolo 80
- ai **pagamenti** e alle **operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt, 99, 100 e 101.** [Disposizione richiamata anche dall'art. 25 sexies, 8 c. per il **CSL**]

# 11. Stabilizzazione atti esecutivi (2/2)

## CONSERVAZIONE EFFETTI E REVOCATORIE CNC

art. 24 CCII

1. Gli atti autorizzati dal tribunale (...) conservano i propri effetti **anche** se successivamente intervengono un ADR omologato, un CP omologato, un PRO omologato, l'apertura della LG, la LCA, l'AS o il CSL omologato.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 166, co. 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo POST accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.


3. **Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo post accettazione incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli art. 165 e 166 se in relazione ad essi:**

- **l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel R.I. ai sensi dell'art. 21, co. 4, o**
- **se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione ex art. 22**

## ESIMENTI DA REATI - CNC

5. Le disposizioni di cui agli art. 322, co. 3 [**bancarotta preferenziale**], e 323 [**bancarotta semplice**] NON si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo post accettazione incarico da parte dell'esperto **in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'art. 17, co. 5.**

## 12. Variabile «fiscale» (1/14)



## 12. Variabile «fiscale» (2/14)

### Responsabilità «solidale» tributaria del cessionario d'azienda

**Art. 3, co. 1 lett. h, D.lgs. 87/2024**  
(pubb. in G.U. n. 150 del 28.06.2024)



**modifica art. 14, co. 5 bis D.Lgs. 472/1997**

**esclusione da responsabilità solidale tributaria quando la cessione è effettuata:**

- nell'ambito «**della CNC o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al D.Lgs. 14/2019**»
- «**nei confronti di terzi da una società controllata (...), dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che: a) la cessione sia autorizzata dall'Autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità; b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti**».



- **CNC** e sbocchi stragiudiziali ex art. 23, co. 1, lett. a), e c)
- **PAR**
- **ADR**
- **PRO**
- **CM**
- **CP**
- **Concordato in LG**
- **LG**
- **Liquidazione giudiziale**



## 12. Variabile «fiscale» (3/14)

### Ristrutturazione debiti erariali - **mappatura**

strumento	opzione ristrutturativa [rif. CCI]
Composizione Negoziata Crisi	Misure premiali fiscali [art. 25 bis]
	Accordo transattivo fiscale [art. 23, co. 2 bis]
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	Strumenti deflattivi ordinari
Accordi di ristrutturazione dei debiti	Transazione fiscale e contributivo + <b>cram down</b> [art. 63, richiamato, in caso di gruppo, dall'art. 284 bis, co. 1]
Accordo di ristrutturazione di gruppo	
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione	Accordo transattivo fiscale e contributivo [art. 64 bis, co. 1 bis, richiamato, in caso di gruppo, dall'art. 284 bis, co. 1]
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di gruppo	
Concordato minore	Falcidia debito fiscale e contributivo [art. 74, co. 3] + <b>cram down</b> [art. 80, co. 3]
Concordato preventivo	Transazione fiscale e contributivo + <b>cram down</b> [art. 88, richiamato, in caso di gruppo, dall'art. 284 bis, co. 1]
Concordato preventivo di gruppo	
Concordato nella liquidazione giudiziale	Falcidia debito fiscale e contributivo [art. 240, co. 4] + <b>cram down</b> [art. 245, co. 5]

## 12. Variabile «fiscale» (4/14)

### Misure premiali in CNC (1/4)

mappatura

**set di benefici volti a ridurre e/o dilazionare debito A.D.E., [tendenzialmente] non iscritto a ruolo**

1. **riduzione di interessi su debiti fiscali che maturano nel corso nella CNC** (art. 25-bis, co. 1, CCII)
2. **riduzione (alla misura minima) di sanzioni (già irrogate) al momento di accesso alla CNC** (art. 25-bis, co. 2 CCII)
3. **riduzione (al 50%) di interessi e sanzioni su debiti tributari pregressi e oggetto di CNC** (art. 25-bis, co. 3 e 6, CCII)
4. **«super rateazione» (fino a 120 rate mensili) di debiti fiscali non ancora iscritte a ruolo** (art. 25 bis, co. 4, CCII)
5. **(applicazione della) fiscalità agevolata in materia di reddito d'impresa ed Iva** (art. 25 bis, co. 5, CCII)

- **finalità di incentivare il ricorso alla CNC e l'utilizzo (in uscita) di soluzioni stragiudiziali**
- **mai idonei a ridurre il debito per imposta**
- **premialità «debole» e di incerto ambito applicativo (già introdotte dal D.L. 118/2021)**
- **appeal** (ora più) **contenuto stante la possibilità (prevista dal Correttivo ter) di «ristrutturare» i debiti fiscali**

## 12. Variabile «fiscale» (5/14)

### Misure premiali in CNC (2/4)

art. 25 bis co. 1, 2, 3, 6 CCII

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'art. 23, co. 1 e 2, lett. b), **gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.**

2. **Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di accesso alla CNC**

3. **Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di accesso alla CNC e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'art. 23, co. 2.**

6. Nel caso di successiva apertura della procedura di LG o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

## 12. Variabile «fiscale» (6/14)

### Misure premiali in CNC (3/4)

art. 25 bis co. 4 CCII

- **In caso di pubblicazione nel R.I. del contratto di cui all'art. 23, co. 1, lett. a), e dell'accordo di cui all'art. 23, co. 1, lett. c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA e IRAP non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.**
- **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 19 DPR 602/1973**
- La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
- **L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio in caso di successivo accesso a PU o in caso di apertura di LG o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza**
- **Il piano di rateazione può essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a 120 rate mensili in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata, sottoscritta dall'esperto.**

### ADE – Risposta n. 443 del 2 ottobre 2023

**possibile richiedere dilazione debito, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda come consentito dall'art. 19 co. 1 ter D.p.r. 602/1973, in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale»**

## 12. Variabile «fiscale» (7/14)

### Misure premiali in CNC (4/4)

art. 25 bis co. 5 CCII

#### Fiscalità agevolata «in uscita» dalla CNC

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'art. 23, co. 1, lett. a) e c), CCII o degli accordi di cui all'articolo 23, co. 2, lett. b), CCII, si applicano gli artt. 88, co. 4-ter, e 101, co. 5, del D.P.R. 917/1986. **Dalla stessa data si applica l'art. 26, co. 3-bis, del D.P.R. 633/1972.**



il rinvio alle norme agevolative fiscali esistenti:

- (i) **ultroneo** = ADR hanno già disciplina fiscalità di vantaggio
- (ii) **incongruo** = richiamo (solo) ad ADR e non al PAR
- (iii) **(tecnicamente) non preciso** = poiché attribuisce rilevanza (per l'operatività delle agevolazioni) alla (mera ed anteriore) pubblicazione del R.I. dell'ADR, non (come previsto dalla disciplina fiscale cui la norma rinvia) al momento (successivo) dell'omologazione.

## 12. Variabile «fiscale» (8/14)

Transazione fiscale *light* (senza cram down) in **CNC (1/2)**

art. 23 co. 2 bis CCII

- **Nel corso delle trattative** l'imprenditore può proporre un accordo transattivo alle [SOLE] agenzie fiscali [e] all'ADER per il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori **(esclusi i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea)**
- Alla proposta sono allegate:
  - **relazione di un professionista indipendente che ne attesta convenienza rispetto a LG**
  - **relazione su completezza e veridicità dati aziendali dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o a tal fine designato**
- L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale
- Il giudice, verificata regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.
- **L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della LG o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti**

## 12. Variabile «fiscale» (9/14)

### Tribunale di Livorno - Linee guida per le procedure di CNC e per il CSL (ottobre 2024)

#### Parere dell'esperto in sede di deposito della transazione fiscale

**Sindacato del tribunale: «regolarità della documentazione allegata e dell'accordo»**

- il giudice potrà richiedere il **parere dell'esperto** (cui l'accordo deve essere stato comunicato) avente ad oggetto i seguenti **ambiti di verifica**:
  - ✓ **che l'accordo non abbia ad oggetto crediti previdenziali o tributi costituenti risorse proprie UE**
  - ✓ **la presenza della relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria** per il creditore pubblico, che dovrà essere redatta secondo le linee guida sancite dai Principi di attestazione dei piani di risanamento e contenere – per quanto possibile – la valutazione delle eventuali azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie esperibili nella liquidazione giudiziale e controllata;
  - ✓ **la presenza della relazione del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali**, che dovrà anch'essa essere redatta secondo le linee guida sancite dai Principi di attestazione dei piani di risanamento;
  - ✓ **la regolarità delle sottoscrizioni da parte dei contraenti**
  - ✓ **la regolarità della documentazione allegata**
  - ✓ **la corrispondenza di quanto contenuto nelle relazioni con gli accertamenti da lui eseguiti e con le informazioni da lui assunte**

## 12. Variabile «fiscale» (10/14)

Transazione fiscale e previdenziale (con cram down) in **ADR (1/3)**

art. 63 CCII

### **Presentazione TFP, attività enti impositori e domanda di omologazione**

- Facoltà di proporre (nell'ambito delle trattative funzionali a stipula ADR) TFP per **debiti sorti sino alla data di presentazione della proposta**
- Necessaria attestazione su **convenienza proposta rispetto alla LG, se ADR liquidatorio, ovvero sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla LG, se ADR in continuità**
- **I creditori erariali consolidano e certificano il loro credito**
- l'adesione (o mancata adesione) alla proposta è espressa da compenti uffici territoriali (lato debiti fiscali, interviene ADE centrale se la TF prevede superiori al 70% e all'importo di € 30.000.000,00)
- **eventuale adesione entro 90 giorni dal deposito della TFP [se la proposta è modificata, il termine è aumentato di 60 giorni dalla notifica della modifica, se la modifica contiene (ovvero sfocia in) una nuova proposta, il termine iniziale è aumentato di ulteriori 90 giorni]**
- **la domanda di omologazione dell'ADR (con transazione fiscale e previdenziale) può essere depositata una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi 90 giorni dal deposito TFP**
- il debitore ha l'obbligo di trasmettere via PEC ai creditori erariali (un avviso di iscrizione nel R.I. della domanda di omologazione ADR con TFP; per tali creditori, il termine per l'opposizione ex art. 48, co. 4, CCI (30 giorni) decorre (non dall'iscrizione della domanda di omologazione dell'ADR nel R.I., ma) dalla ricezione dell'avviso
- **TFP si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti agli enti erariali**



## 12. Variabile «fiscale» (11/14)

Transazione fiscale e previdenziale (con cram down) in **ADR (2/3)**

art. 63 CCII

### *Cram down – presupposti generali*

il tribunale omologare ADR anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte degli enti erariali quando:

(i) **preliminarmente:**

- TFP è “conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della proposta
- adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle % ex artt. art. 57 e 60 CCII

(ii) e **ricorrono, congiuntamente, le seguenti condizioni:**

a) **ADR NON liquidatorio**

b) **credito complessivo dagli altri creditori aderenti è pari ad almeno  $\frac{1}{4}$  [inferiore a  $\frac{1}{4}$  oppure non vi sono altri creditori aderenti] dell'importo complessivo dei crediti**

d) **il soddisfacimento dei creditori erariali destinatari della TFP è almeno pari al 50% dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi [60%], fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo [la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di 10 anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo]**

## 12. Variabile «fiscale» (12/14)

Transazione fiscale e previdenziale (con cram down) in **ADR (3/3)**

art. 63 CCII

### **Cram down – ulteriori preclusioni (disciplina anti – abuso)**

- l'omologazione forzata è, altresì, preclusa, se **«si verifica una delle seguenti ipotesi»:**
- **(i) se nei 5 anni precedenti il deposito della TFP il debitore abbia concluso una TFP in ambito ADR avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto** [tale condizione si applica anche quando il proponente ha proseguito - ancorché solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi - l'attività esercitata da un soggetto che, nel corso dei 5 anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una TFP risolta di diritto, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario.]
- **(ii) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:**
  - 1) **il debito fiscale e/o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della TFP è ≥ all'80% del debiti complessivo alla medesima data**
  - 2) **il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno 5 periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno 1/3 del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.**

## 12. Variabile «fiscale» (13/14)

**Ristrutturazione debiti erariali (senza cram down) in PRO**

**art. 64 bis co. 1 bis CCII**

- prima della presentazione della domanda di omologazione del piano **il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati da inps – inali e dei relativi accessori**
- alla proposta è allegata la **relazione del professionista indipendente (...), che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della LG**
- la proposta è depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7
- **l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta**
- **nel caso in cui la proposta venga modificata**, il termine è aumentato di 60 giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a 90 giorni.

## 12. Variabile «fiscale» (14/14)

Ristrutturazione debiti erariali (senza cram down) in **CSL**

- non previsto né necessario strumento *ad hoc*
- **il CSL non prevede il voto dei creditori ma soltanto l'opposizione all'omologazione o le eventuali osservazioni**
- **Il tribunale ha, in ogni caso, il potere di omologare il piano e la proposta presentati dal debitore**

# Per informazioni:

**Pietro Paolo Papaleo**

p.papaleo@pvgconsulting.it

**Linked in**



**Sara Piccardo**

s.piccardo@cbblaw.it

**Linked in**

**cbb law**  
Cristoffanini Bravo Bottero